



Venerdì 12/06/2020

Borsa di studio svizzera non tassata in Italia se il trasferimento nel nostro Paese è avvenuto per "seguire gli studi"

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la risposta all'interpello n. 171 del 9 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa il regime di imponibilità delle borse di studio, riferendosi al caso particolare di una contribuente residente in Svizzera che ha ricevuto una borsa di studio della durata di 18 mesi erogata dal Fondo nazionale svizzero e percepita dal 2019 per attività di ricerca, e che si è trasferita, dall'ottobre dello stesso anno, nel nostro Paese.

L'Istante afferma di aver ricevuto una prima tranches della borsa di studio nel corso del 2019 mentre, la seconda tranches, la riceverà nel corso del 2020. Chiede quindi se quest'ultima tranches debba essere tassata in Italia.

L'Agenzia Entrate, nella risposta all'interpello, chiarisce che, ai sensi dell'art. 20 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, la borsa di studio percepita da un residente in uno Stato contraente (Svizzera) per soggiornare nell'altro Stato (Italia) non è assoggettata a tassazione in questo altro Stato (Italia) se erogata da un Ente non appartenente a quest'ultimo, ma solo nell'ipotesi in cui il trasferimento in Italia sia avvenuto al fine "di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale".

Dunque, qualora la contribuente abbia trasferito la propria residenza in Italia al solo scopo di svolgere l'attività di ricerca connessa alla borsa di studio percepita, il compenso che riceverà nell'anno di imposta 2020, come soggetto residente in Italia, non sarà qui assoggettato a tassazione; in caso contrario, la borsa di studio in argomento sarà imponibile in Italia sulla base della regola generale (art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>